

Dott. Daniele Ligotti - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Anna Scapin - Dottore Commercialista e Revisore Legale

CIRCOLARE 14.10.2021

Bonus sanificazione: istanze entro il 04/11/2021

Il “Decreto Sostegni-bis” ha riproposto un credito d’imposta

- in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021
- per la sanificazione di ambienti/strumenti di lavoro ed l’acquisto di DPI/altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori/utenti (comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19)
- fino ad un massimo di €. 60.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta è utilizzabile, alternativamente:

- in compensazione nel mod. F24
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

Per la fruizione dell’agevolazione, è necessario inviare apposita comunicazione entro il 4/11/2021.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

- esercenti attività d’impresa
- esercenti arti e professioni
- enti non commerciali, (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti)
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Soggetti esclusi

Persone fisiche che svolgono attività commerciali/di lavoro autonomo in via non abituale (dunque prive di P.Iva), ad esclusione dell’attività di “B&B”.

Risultano agevolate le spese per:

- ✓ sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati
- ✓ acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE);
- ✓ la somministrazione dei tamponi per COVID-19
- ✓ l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- ✓ l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Al fine di accedere al credito d'imposta, i contribuenti devono comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di:

- giugno 2021
- luglio 2021
- agosto 2021

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del relativo sito internet.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche:

- direttamente dal contribuente
- o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il credito d'imposta "**teorico**", da indicare nel modello di comunicazione, è **pari al 30% delle spese comunicate**, con un limite massimo dell'agevolazione di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, *l'Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.*

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai

beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa – quindi nel Modello Redditi PF/SP/SC 2022 (anno 2021);

b) in compensazione in f24 (articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che ne stabilisce la percentuale.

Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, verrà pubblicato il cod. tributo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento.

Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.